Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2026/2346

26.10.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/2346 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2026

che dispone la registrazione delle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ([1]), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

1. PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE

(1) Il prodotto soggetto a registrazione («prodotto in esame») è costituito da silicio, un elemento chimico non metallico con simbolo «Si» e numero atomico 14, originario della Repubblica popolare cinese.

(2) Il prodotto è attualmente classificato con il codice NC 2804 69 00 (silicio contenente, in peso, meno del 99,99 % di silicio). Tale codice NC è fornito solo a titolo informativo, ferma restando la possibilità di una successiva modifica della classificazione tariffaria.

2. MISURE IN VIGORE E DOMANDA DI RIESAME

(3) La misura attualmente in vigore per quanto riguarda il prodotto in esame consiste in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1394 della Commissione ([2]) sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di silicio spedito dalla Repubblica di Corea e da Taiwan.

(4) Il 1º settembre 2026 la Commissione europea («Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ([3]), l'apertura di un riesame intermedio, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036, delle misure antidumping applicabili alle importazioni nell'Unione di silicio originario della Repubblica popolare cinese.

(5) Tale apertura ha fatto seguito a una domanda presentata l'8 luglio 2026 da Euroalliages («richiedente») per conto di produttori che rappresentano il 100 % dell'industria dell'Unione. Nella domanda il richiedente ha fornito elementi di prova sufficienti del fatto che, a causa di cambiamenti di circostanze di carattere duraturo, le misure ai livelli attuali non compensano più gli effetti del dumping pregiudizievole accertato nel regolamento (UE) 2022/1394.

3. REGISTRAZIONE

(6) La domanda di apertura di un'inchiesta di riesame intermedio conteneva informazioni sufficienti a dimostrare che, a seguito di un cambiamento di circostanze di carattere duraturo, il mantenimento delle misure ai livelli attuali non compensa più gli effetti del dumping pregiudizievole precedentemente accertati. Il richiedente ha sostenuto in particolare che, a causa dell'accumulo di sovracapacità, le importazioni cinesi sono aumentate in modo significativo in termini di volumi e di quota di mercato a prezzi pregiudizievoli, causando in tal modo un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione.

([1]) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.
([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1394 della Commissione, dell'11 agosto 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di silicio spedito dalla Repubblica di Corea e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Repubblica di Corea o di Taiwan, successivamente a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 211 del 12.8.2022, pag. 86, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1394/oj).
([3]) GU C, C/2026/4547, 1.9.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/4547/oj.

(7) Alla luce di quanto precede, considerando che il richiedente ha fornito sufficienti elementi di prova del fatto che, a causa di cambiamenti di circostanze di carattere duraturo, le misure ai livelli attuali non compensano più gli effetti del dumping pregiudizievole precedentemente accertato, nonché il rischio di ulteriori aumenti delle importazioni in seguito all'apertura del riesame intermedio, la Commissione ha deciso di disporre la registrazione delle importazioni del prodotto in esame di propria iniziativa, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036. Scopo della registrazione è raccogliere dati sufficientemente particolareggiati sulle importazioni che hanno avuto luogo dopo il periodo dell'inchiesta, affinché fungano da base adeguata per i provvedimenti necessari per ripristinare l'efficacia delle misure istituite dal regolamento (UE) 2022/1394.

(8) Al momento la Commissione non ritiene opportuno fornire una stima relativa all'importo dei dazi che dovranno essere corrisposti in futuro.

4. **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

(9) I dati personali raccolti nel contesto della presente registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di silicio, un elemento chimico non metallico con simbolo «Si» e numero atomico 14, attualmente classificato con il codice NC 2804 69 00 (silicio contenente, in peso, meno del 99,99 % di silicio) e originario della Repubblica popolare cinese.

2. La registrazione termina dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

([4]) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati , e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).